

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE:

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 20
RECANTE: (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI
ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA”

Reggio Calabria_____

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Amabile", is written over the "FIRMA" label.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge intende riformulare l'articolo 7 della l.r. n.20/2007 in merito all'assistenza alloggiativa garantita in favore delle donne in difficoltà.

Quello abitativo è un problema molto sentito dalle donne oggetto di abusi e maltrattamenti fisici e psicologici che hanno avuto il coraggio di denunciare i loro aguzzini.

Spesso, le violenze e gli abusi sessuali fisici o psicologici avvengono proprio in ambito domestico e le stesse vittime sono costrette a lasciare la propria casa, insieme ai figli, chiedendo ospitalità e sostegno alle case rifugio e alle altre strutture di accoglienza della regione.

Dare a loro una nuova opportunità di vita, rendendole autonome, a partire da una casa, nella quale vivere sicure, dovrebbe rientrare maggiormente tra gli obiettivi delle politiche regionali e locali contro la violenza sessuale e di genere.

In Calabria la previsione legislativa, già in vigore dal 2007, non viene rispettata per le procedure burocratiche particolarmente lunghe e complesse in capo ai Comuni e la norma non viene applicata in presenza anche di situazioni gravi in cui si ravvisano dei pericoli di vita per le donne ed i figli coinvolti.

La conseguenza di questi mancati interventi sono molteplici. Im primis, le case rifugio e le case accoglienza che ospitano in emergenza queste donne, non potendo in molti casi dimetterle per mancanza di soluzioni abitative alternative, di fatto, registrano spesso un esaurimento dei posti e l'impossibilità di procedere a nuovi ingressi. Inoltre, si registra a carico della Regione uno spreco di risorse economiche tenendo conto che per ogni donna ed ogni minore accolto vi è una retta giornaliera e quindi un costo per il bilancio regionale che potrebbe essere utilizzato per dare risposte ad altre situazioni di crisi sociali ed economiche.

Quindi, ai Comuni si deve offrire uno strumento legislativo adeguato per rendere più snelle e più veloci le procedure di assegnazione di alloggi di e.r.p., ivi compresi gli immobili confiscati, che rientrano nella loro disponibilità e dare risposte certe alle donne vittime di violenza.

Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge mira a raggiungere questi obiettivi riscrivendo l'articolo 7 della L.R. n. 20/2007, ridisegnando le procedure di assegnazione in locazione, per un periodo massimo di tre anni, degli alloggi da parte dei Comuni per dare soluzioni certe e puntuali in caso di necessità, adeguatamente

documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali e determinando i requisiti in capo agli aventi diritto e le norme da applicare.

L'articolo 2 indica la clausola di invarianza finanziaria a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 indica l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale in quanto si tratta di modifiche ed integrazioni legislative di natura esclusivamente ordinamentale.

Si allega il Quadro di riepilogo analisi economico – finanziaria:

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo proposta di legge: “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 20 RECANTE: (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA).

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche ed integrazioni all’art. 7 della l.r. 20/2007	//////////	//////////	0,00
2	Clausola di invarianza finanziaria	//////////	//////////	0,00
3	Entrata in vigore	//////////	//////////	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE:

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 20
RECANTE: (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI
ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ)”

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della legge regionale 20/2007)

L'Articolo 7 della Legge regionale 21 Agosto 2007, n. 20 recante: (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà.) è sostituito dal seguente:

Art. 7

Assistenza alloggiativa garantita

1. I Comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenza e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria, possono, in deroga alle procedure di assegnazione degli alloggi di e.r.p. di cui alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), assegnare, per un periodo massimo di tre anni, in locazione semplice, alloggi ricadenti nel patrimonio immobiliare di cui dispongono compresi i beni immobili confiscati.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine cronologico delle segnalazioni, pervenute da parte dei Centri antiviolenza e/o degli operatori comunali.
3. Per l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, valgono, in capo agli aventi diritto, le disposizioni degli articoli 9 e 10 e degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 36-bis e 37 di cui alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32

(Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e ss.mm.ii. .

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.